



TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice onorario dott. Giancarlo Longo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 TER C.P.C.

nella causa iscritta al N. 1188/2020 RG promossa da:

_____ , nato a _____ , C.F.: _____ , residen-
te in _____ (TO), alla _____ rappresentato e difeso,
dall'avv. _____ del Foro di I _____ nel cui studio, sito in _____
] _____ ha eletto domicilio, giusta procura in atti. _____ -RICORRENTE-

CONTRO

COMPASS BANCA S.P.A. (già Compass S.p.A.) con sede in Milano, via Caldera 21, Partita IVA 10536040966 in persona dei Procuratori Speciali dott. _____

_____ , in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2016, rappresentata e dife-
sa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. _____ ,

con studio in _____ elettivamente e digitalmente domiciliati alla pec
_____ -RESISTENTE-

Avente a oggetto: Ripetizione di indebito.

All'udienza del 20 Maggio 2022 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusionali depositate il 9 Maggio, ovvero: Voglia il giudicante, "in via principale:

- accertare e dichiarare l'usurarietà del TEG del contratto di prestito personale n _____ del 29.11.2013, intercorso tra il resistente e l'odierno ricorrente e, per l'effetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi;

- per l'ulteriore effetto, condannare la resistente a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad € 4.242,35

(così come accertati dal CTU-pag.28 e pag.31), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo;

- di conseguenza, condannare ulteriormente, essa resistente, al risarcimento del danno da reato causato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p. e dell'art. 2043 c.c., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante vorrà ritenere;"

Parte resistente precisava le conclusioni riportandosi alla memoria depositata e alle conclusioni ivi riportate, ovvero: voglia il giudice adito: "Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi meglio indicati in parte motiva dandosi per specificatamente contestati tutti gli assunti ed i ricalcoli avversari.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria si chiede in quanto occorra riconvocazione o rinnovazione della CTU per i motivi già meglio indicati nonché per i motivi indicati nelle osservazioni critiche del CTP di parte Compass che non hanno trovato risposta alcuna ribadendo che la verifica usuraria necessariamente deve essere fatta con riguardo al TEG e non al TAEG e sulla base delle Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura richiamate dall'art 3 del D.M. Tes. attestante il Tasso Soglia in chiave di omogeneità e simmetria esaminando, quindi, tutta la documentazione agli atti e non solo parte di essa."

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. il sig. _____ esponeva:

-di aver stipulato, con la società resistente il contratto di prestito personale n. _____ del 29.11.2013, per l'importo complessivo di € 12.677, da restituirsi in 84 rate di importo pari ad euro 240,38 cadauna;

-che tale contratto riportava un TAN fisso del 14,40%, un TAEG pari al 21,60% ed una penale per l'estinzione anticipata pari al 1%;

-che aveva presentato reclamo contro la società onde contestare la liceità degli importi addebitati a titolo di interessi, spese e costi, rimasto senza esito e aveva successivamente dato corso alla procedura obbligatoria di mediazione che si concludeva con verbale negativo per mancata partecipazione della controparte. Eccepiva in particolare:

-l'usurarietà del TEG, il cui valore, correttamente ricalcolato comprendendo la polizza assicurativa, risultava essere pari al 21,238%, dunque superiore al tasso soglia del 18,988%, fissato ai sensi della Legge 108/1996, come emergeva dalla consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio;

-che l'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, prevede che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;

-che il costo dell'assicurazione stipulata contestualmente al contratto di finanziamento doveva ritenersi una spesa collegata all'erogazione del credito e garantiva il mutuante circa il rimborso delle somme mutate dal che conseguiva la necessità che fosse incluso nel calcolo del TEG;

-che il collocamento della polizza comportava per la banca una provvigione che in quanto "remunerazione" doveva rientrare a pieno titolo nella verifica dell'usura ai sensi dell'art. 644 cod.pen.;

-che le Istruzioni della Banca d'Italia sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari ai fini della rilevazione del TEGM, mentre il TEG applicato alla singola operazione va accertato unicamente sulla base dell'art. 644 cod.pen.;

-che il valore del TEG, anche senza voler considerare la polizza, risultava comunque usurario per l'incidenza della penale di estinzione anticipata;

- che nel caso di specie la presenza di pattuizione usurarie comportava la inesigibilità degli interessi, spese e costi imposti dalla banca, in applicazione del comma 2 dell'art. 1815 cod. civ., per un totale di euro 4.373,33;

-che la resistente era obbligata alla restituzione di quanto indebitamente percepito *anche* ai sensi del comma 1 dell'art. 185 c.p., ed era al tempo stesso tenuta a risarcire il danno da reato patito dall'istante, ai sensi del comma 2 dell'art. 185 cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ.;

Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse accertare e dichiarare l'usurarietà del TEG del contratto di prestito personale per cui è causa e per l'effetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi; - condannare la resistente a restituire la somma complessiva indebitamente percepita, pari ad €4.373,33, oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo; - condannare ulteriormente la resistente, al risarcimento del danno da reato causa-

to alla ricorrente, ai sensi dell'art. 185, comma 2, cod. pen. e dell'art. 2043 cod. civ., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in €. 2.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta dal giudicante.

Alla udienza di prima comparizione, verificata la irregolarità della procedura di mediazione siccome esperita dalle parti, veniva disposto un nuovo tentativo di mediazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 12 Febbraio 2021.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 Gennaio 2021 si costituiva la resistente contestando le domande avversarie, deducendo:

-che in data 29.11.2013, il sig. [redacted] aveva richiesto un prestito personale e aveva sottoscritto il contratto n. [redacted] ottenendo l'importo di euro 11.000,00 oltre ad euro 1.512,00 per il finanziamento della polizza facoltativa Metlife Lifestyle Terzi CL/11/055 ed euro 165,00 per la commissione istruttoria, per un importo totale finanziato pari ad euro 12.677,00;

-che si era impegnato a restituire l'importo totale dovuto pari ad €. 20.349,28 a mezzo n. 84 rate mensili di € 240,38 cadauna a decorre dal 30.12.2013 oltre ad €. 1,50/mese per incasso rata e spese di bollo applicata sulla prima rata;

-che tale contratto prevedeva un tasso annuo nominale (TAN) pari al 14,40%, un T.A.E.G. pari al 16,23% e un TEG ai fini antiusura pari al 16,15%;

-che contrattualmente era stato indicato anche il TAEG inclusivo del premio assicurativo decorrelato e facoltativo pari al 21,60%, onde fornire al cliente contezza dell'impatto economico sul tasso effettivo globale dipendente dalla scelta di aderire a servizi aggiuntivi finanziati;

-che L'art. 10 del contratto, inoltre, in ossequio all'art. 125 sexies T.U.B., sanciva il diritto del cliente a estinguere anticipatamente il contratto in qualsiasi momento e il diritto del finanziatore a un indennizzo, che non poteva superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto fosse stata superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento se fosse stata pari o inferiore e non era inoltre dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrispondeva all'intero debito residuo o pari o inferiore a 10.000 euro;

-che il ricorrente aveva estinto anticipatamente il contratto nel luglio 2016 con la riduzione del costo totale del credito, abbuono degli interessi e spese di incasso dovuti per la vita residua del contratto e successivamente, in data 22.05.2019, aveva richiesto a Metlife il recesso dalla polizza. Eccepiva inoltre, nel merito:

-l'infondatezza della domanda avversaria inerente l'asserita rilevanza nel TEG contrattuale della polizza assicurativa facoltativa e decorrelata;

-che nel caso di specie, il Collegio ABF di Torino ex adverso adito, con Decisione n. 11.619 del 08.05.2019 aveva rigettato la medesima eccezione formulata in giudizio dal sig.

ritenendo del tutto assente il requisito della funzionalità necessario per la rilevanza del costo finanziato;

- che il sig. [redacted] non aveva aderito a una polizza rientrante tra le c.d. polizze credito o CPI ossia polizze stipulate al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato e la polizza in questione, oltre a risultare non obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni, prevedeva delle prestazioni di carattere indennitario e forfettario a beneficio esclusivo del cliente o dei propri eredi che, per loro natura, non presentavano alcuna connessione con il prestito;

-che per le Istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 2009, solo ed esclusivamente: "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore" ossia le c. d. polizze C.P.I., create per tutelare il cliente da quegli eventi (morte, malattia grave o invalidità permanente, perdita del lavoro) che gli renderebbero impossibile proseguire con il pagamento delle rate del mutuo, e che intervengono cancellando completamente o in parte il debito rimasto inadempito, devono essere incluse nel calcolo del TEG;

-che la penale di estinzione anticipata altro non è che una multa penitenziale e, quindi, onere non già collegato all'erogazione del credito ai sensi dell'art. 644 cod.pen., ma onere risarcitorio direttamente collegabile ad una scelta consapevole della controparte contrattuale e, quindi, volto a remunerare il creditore dalla perdita derivante dalla scelta operata dal debitore e, dunque, irrilevante ai fini antiusura;

-che l'unico momento valido ai fini della verifica di usurarietà di un rapporto di finanziamento è il momento della stipula del contratto e il TEG relativo al finanziamento deve essere determinato sulla base delle condizioni economiche pattuite, considerando il regolare svolgimento del rapporto, a nulla rilevando situazioni, ipotetiche o non, che potrebbero intervenire nel corso del rapporto e modificare il piano di rimborso originariamente pattuito giacché fuori dal perimetro della sinallagmaticità;

-che la penale di anticipata estinzione - evidentemente riconducibile nella sfera di disponibilità del mutuatario: diritto potestativo - è eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente "collegata", quale interesse o costo, "alla erogazione del credito", come richiesto dall'art. 644 cod.pen." ;

-che le istruzioni in materia di usura dettate da Banca d'Italia, espressamente richiamate dall'art. 3 del D.M Tes. *ratione temporis* applicabile, prevedono l'esclusione della penale per l'estinzione anticipata ai fini della determinazione del TEGM, base di calcolo insostituibile al fine di ricavare il Tasso Soglia del periodo, indi sarebbe irragionevole raffrontare oggi un TEG contrattuale ricavato con l'inclusione della penale per estinzione anticipata e con le polizze decorrelate dal rischio credito, rispetto ad un Tasso Soglia che, invece, è stato calcolato con la loro esclusione.;

-che la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente è generica e infondata, non risultando in alcun modo realizzato nel caso di specie l'elemento oggetto del reato di usura e risultando del tutto inesistente l'elemento soggettivo;

Concludeva chiedendo che l'adito Tribunale volesse rigettare la domanda ex adverso formulata siccome infondata in fatto ed in diritto dandosi per contestati tutti gli assunti ed i ricalcoli avversari.

All'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive difese. Veniva in seguito disposta CTU assegnando alla consulente nominata, dott.ssa _____ il seguente mandato:

“1. Indichi le principali e rilevanti condizioni economiche del contratto di prestito personale n _____ del 29.11.2013, stipulato dall'attore con la società convenuta;

2. Dica se il TEG applicato in concreto (da calcolarsi tenendo conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, compresi i costi assicurativi ed escluse solo le imposte e le tasse) sia superiore al tasso-soglia previsto per il quarto trimestre del 2013 per i “prestiti personali”, da calcolarsi sulla base della rilevazione di cui al D.M. emesso in base alla legge 108/1996.

3. In caso di superamento del tasso-soglia, quantifichi le somme pagate dall'attore a titolo di interessi corrispettivi.

4. In caso di mancato superamento del tasso-soglia, verifichi se il TEG applicato (calcolato questa volta tenendo conto, oltre che di tutti i costi di cui sopra, anche della commissione di estinzione anticipata corrisposta dall'attore) sia superiore al summenzionato tasso-soglia; quindi, in caso di risposta affermativa, quantifichi le somme pagate dall'attore a titolo di interessi corrispettivi.

5. Si adoperi per la composizione bonaria della vertenza.”

La causa veniva quindi posta in decisione senza ulteriore attività istruttoria.

Tanto premesso si ritiene che le domande del sig. _____ appaiono solo parzialmente fondate.

Il contratto di finanziamento per cui è causa, n. _____ del 29.11.2013, è stato prodotto *sub* 1 fasc. ricorrente e *sub* 2 fasc. resistente.

La CTU dott.ssa I _____ ne ha così sintetizzato il contenuto (cfr. pag. 16 della relazione peritale): *"Il contratto di Finanziamento, stipulato in data 29/11/2013, prevede un importo finanziato di euro 12.677,00.*

Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate costanti costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.

Non si prevedono periodi di preammortamento.

Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 84 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal 29/11/2013. Si stabilisce che il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è fisso ed è pari al 14,40%. (...)

Nel promuovere il presente giudizio, il sig. _____ ha posto la questione della correttezza del calcolo del TEG da parte della banca, eccependo in particolare che tra le voci da considerare nella determinazione del TEG la Banca avrebbe dovuto includere le spese di assicurazione e la commissione di estinzione anticipata, le quali, ove inserite, avrebbero fatto sì che il TEG superasse la c.d. soglia usuraria normativamente stabilita. A tale affermata usurarietà conseguirebbe- secondo il ricorrente - l'obbligo di retrocessione di interessi, spese e costi indebitamente percepiti dalla banca, asseritamente pari a euro 4.373,33.

Occorre pertanto valutare se, ai sensi della vigente normativa, il costo relativo alla copertura assicurativa alla quale ha aderito il ricorrente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, debba essere preso in considerazione nel calcolo del TEG.

Copertura assicurativa, della durata di 84 mesi (corrispondenti alla durata del piano di rimborso del finanziamento), regolata dalla convenzione CL/055 Lifestyle, stipulata per l'assicurazione dei rischi vita caso morte, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale al lavoro e ricovero ospedaliero, assicurati da MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia; perdita involontaria di impiego e Life Events assicurati da MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l'Italia (Vds. all.1 ricorrente e all.3 resistente).

Onde verificare la ritenuta necessità della inclusione del suddetto costo, seguendo l'insegnamento della S.C., va innanzitutto affermato che, nell'ambito del complesso quadro normativo finalizzato alla repressione del fenomeno usurario, ruolo centrale va assegnato

all'art. 644 cod. pen. nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, il quale, nel punire il reato di usura, prescrive, com'è noto, che: *"... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (...). Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Onde stabilire il suddetto limite, superato il quale ci si trova al cospetto di interessi usurari, l'art.2 comma 1 della legge 108/96, affida al MEF, sentita la Banca d'Italia, l'incarico di rilevare il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, per operazioni della stessa natura, nelle distinte categorie fissate dal MEF e dispone che i valori medi, derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione di eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Stabilisce inoltre, al comma 4, che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è rappresentato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, relativamente alla categoria in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, precisando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Va anche evidenziato che la Banca d'Italia, con le istruzioni dettate per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate nell'agosto del 2009, ha affermato che il calcolo del TEG si effettua in analogia a quanto previsto per il calcolo del TAEG (§ C.3, sub b)] e che *"[i]l calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza"*.

Orbene, come già in precedenza accennato, la S.C. ha affermato che, ai fini della repressione del fenomeno usurario, ruolo centrale debba essere assegnato all'art.644 cod.pen. In particolare ha rilevato come *"la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».* Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività

della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse. Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4). La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. “ Cassaz.civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 8806 del 05/04/2017.

In ordine allo specifico tema delle spese di assicurazione la S.C., rilevando che -similmente a quanto avvenuto nel caso di specie- “normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti” ha altresì affermato che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati”. Conseguentemente, secondo la S.C.: “In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione” Cassaz.civ. Sez. 1 - , Sentenza n. 8806 del 05/04/2017. In senso conforme: Cassaz. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Cfr. anche: Cassaz.civ. Sez. 1 - Ordinanza n.22458 del 24/09/2018.

Come di recente rilevato anche dal Collegio di coordinamento dell'ABF (decisione N. Prot. N° 0004655/22 del 21/03/2022), con il richiamato indirizzo “la Cassazione dà una direttiva significativa nel senso della valorizzazione del «collegamento» fra polizza e contratto di credito, piuttosto

sto che della obbligatorietà (che, del resto, per la dimensione soggettiva in cui si iscrive il concetto stesso, è di difficile prova)”

Ciò che emerge dalla lettura delle citate decisioni è pertanto chiaro il richiamo, da parte della S.C., al concetto di “collegamento” tra spesa e contratto, unico indice preso in considerazione dall’art.644 cod. pen. e la conseguente irrilevanza, ai fini della norma, della obbligatorietà o facoltatività della stessa.

Nella odierna fattispecie, ove risulta *per tabulas* la contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo, spiega pertanto piena efficacia la presunzione di collegamento siccome delineata dalla S.C.

Ciò posto la banca sostiene che, essendo la presunzione cui accenna la S.C. una presunzione semplice, pur trovandoci al cospetto di una polizza stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, altri elementi, complessivamente considerati, osterebbero alla inclusione del costo della polizza tra le remunerazioni e le spese collegate alla erogazione del credito.

La tesi della banca non appare condivisibile.

Dall’analisi della documentazione in atti emerge che la polizza assicurativa, oltre a essere contestuale al contratto di finanziamento (entrambi del 29 Novembre 2013), prevede altresì una durata analoga a quest’ultimo (84 mesi), indi oltre a un collegamento “genetico” sussiste altresì, un collegamento temporale relativo ai termini di durata dei due contratti.

Altro elemento di collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, è rappresentato dalla circostanza che il premio corrisposto dal ricorrente alla stipula della polizza, pari nella specie a euro 1.512, è stato oggetto di finanziamento integrale da parte della resistente e va parimenti evidenziato che una rilevante percentuale di codesto premio è stato “retrocesso” dalla compagnia assicurativa alla banca.

Come si legge nel contratto, infatti: *“Importo premio unico finanziato (euro 18 mensili da moltiplicare per il numero di mensilità del programma assicurativo): euro 1.512. Importo premio unico retrocesso all’intermediario a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo: 40% del premio unico netto imposte”*.

Una simile previsione, oltre a evidenziare un collegamento tra la spesa di assicurazione e il contratto di finanziamento, dimostra altresì come il premio dell’assicurazione abbia rappresentato, per la banca, una diretta remunerazione.

A sostegno della estraneità delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG, la banca richiama le istruzioni della Banca d’Italia del 2009, già in precedenza citate, le quali al punto C4, prevedono ai fini del calcolo del TEG, la sola inclusione delle “spese per assicurazioni o garan-

zie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (...), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte..." ed eccepisce che, nel caso di specie, l'assicurazione non era intesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, e non era obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle stesse condizioni. Tale argomentazione non appare convincente in quanto gli stringenti (e mutevoli) requisiti previsti dalle Istruzioni della Banca d'Italia ai fini della inclusione delle spese di assicurazione tra quelle da considerarsi per il calcolo del TEGM, esulano dal concetto di "collegamento" quale unico indice prescritto dall'art.644 cod.pen.

Fermo restando che le Istruzioni della Banca d'Italia non sono idonee a circoscrivere l'ambito di operatività dell'articolo 644 cod. pen. va comunque affermato che la tesi della resistente secondo cui le prestazioni oggetto di assicurazione sarebbero del tutto avulse, anche in via indiretta, a qualsiasi ipotesi di garanzia a favore di Compass non può essere condivisa.

Sembra piuttosto lecito presumere che l'erogazione di indennità, da parte dell'assicurazione, al soggetto che ha chiesto il finanziamento (o ai suoi eredi), nelle ipotesi di morte, invalidità permanente totale, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero o perdita involontaria di impiego, sia assimilabile a una garanzia, seppur indiretta, a tutela del rimborso del credito al verificarsi, di eventi potenzialmente idonei a influenzare la solvibilità del cliente nell'arco temporale previsto per il rimborso del credito (84 mesi).

Quanto alla eccepita facoltatività della copertura assicurativa, si è già in precedenza rilevato come la S.C. abbia inteso valorizzare, ai fini della inclusione della relativa spesa, il collegamento temporale tra contratto di credito e polizza, piuttosto che la obbligatorietà di quest'ultima.

Né può argomentarsi in senso contrario richiamando quanto previsto sul punto dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, posto che la finalità di rilevazione statistica perseguita da queste ultime è radicalmente diversa da quella perseguita dall'art. 644 cod.pen., tendente a determinare il costo complessivamente sostenuto dal cliente nelle operazioni di credito e sanzionare le operazioni che eccedano i limiti di legge.

Come afferma la S.C. infatti *"le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, il TEGM e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usuraietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cp"* Cassaz.civ. sez.2, sentenza n.17466 del 20/08/2020.

È quindi l'art. 644 cod. pen. e non le istruzioni Banca d'Italia a stabilire, onde verificare l'usurarietà del compenso, quali costi debbano essere inclusi nel computo del tasso effettivamente addebitato al cliente nell'ambito di operazioni di finanziamento, con la conseguenza che qualsiasi spesa o onere "collegato" all'erogazione del credito, deve essere considerato rilevante ai fini della determinazione del tasso di interesse, senza che sia necessaria nessun'altra qualifica ulteriore (quali la obbligatorietà o facoltatività).

Come rilevato da attenta dottrina "il presidio penale posto dall'art. 644 c.p. si informa ad un principio di onnicomprensività, di chiara formulazione e di agevole verifica: ogni deviazione dal principio fissato dall'art. 644 c.p. pregiudica la tassatività e il rigore della norma. La verifica dell'art. 644 c.p. non può essere ricondotta, con una petizione di principio, informata all'omogeneità e simmetria del confronto con le Istruzioni della Banca d'Italia, a modalità che variano nel tempo, concepite per una finalità diversa - la rilevazione del valore medio di mercato - accostata, ma non identica alla modalità di verifica della soglia d'usura. Risulta tecnicamente e giuridicamente fuorviante che 'Istruzioni', con le peculiari e mutevoli caratteristiche proprie di una rilevazione statistica del valore medio ordinario di mercato, possano estendere i complessi ed articolati criteri di rilevazione ai criteri di verifica fissati dall'art. 644 c.p., che ubbidiscono invece, esclusivamente, a un elementare principio, immutabile nel tempo, di onnicomprensività, senza alcuna esclusione di operazioni e tanto meno, di costi inerenti al credito. La generalità delle operazioni e l'onniconcomprensività del tasso stabilito dalla norma penale non sono derogabili, mentre pregnanti e ricorrenti differenziazioni ed esclusioni si impongono nelle scelte metodologiche impiegate per la rilevazione statistica del valore medio di mercato (TEGM). La verifica dell'art. 644 c.p. ha in sé il rigore, determinatezza e tassatività di un presidio penale, la rilevazione statistica della Banca d'Italia ha in sé la discrezionalità di una metodologia caratterizzata dalla flessibilità, mutevolezza, complessità e precisione di un algoritmo di stima, volto ad estrarre, dalle diverse manifestazioni nelle quali si esprime il credito e le sue variegate dinamiche evolutive, una stima significativa e rappresentativa del costo ordinario del credito. Ben può accadere dunque che 'l'aggregato dei costi ricompresi nella formula del T.E.G. impiegata per la determinazione del T.E.G.M.' possa 'non esaurire tutti i possibili costi che rispondono al principio dettato dall'art. 644 c.p.'. L'intermediario può darsi criteri funzionali e coerenti con l'art. 644 c.p. nel rispetto delle soglie vigenti e, nella distinta e diversa segnalazione dei tassi per la rilevazione del valore medio di mercato (TEGM), rispettare le indicazioni delle 'Istruzioni' della Banca d'Italia". Non appare pertanto convincente l'argomentazione secondo cui gli intermediari hanno l'obbligo

di soggiacere alle disposizioni impartite dall'Organo di Vigilanza. La sentenza della Cassazione Pen. n.46669/11 ha esplicitato chiaramente codesto principio, affermando che sono rilevanti *“ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia ...”* ove il termine 'indipendentemente' lascia trasparire chiaramente la distinzione e separazione della 'verifica' dell'usura dalla 'rilevazione' statistica del tasso medio di mercato. Il principio di onnicomprensività dell'art. 644 c.p. precede e prescinde pertanto ogni presunto principio di omogeneità con i criteri previsti dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM.

Secondo autorevole giurisprudenza: *“va innanzitutto evidenziato che le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui si discute nella presente causa, non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura.”* La Corte – che nella circostanza era stata chiamata a valutare l'inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, ritenuta non corretta in quanto elemento di disomogeneità con la determinazione del TEGM – ha osservato: *“va rilevato che la usurarietà o meno di un TEG, da effettuarsi mediante il procedimento di comparazione con il tasso soglia di cui al D.M. relativo al periodo interessato, è strettamente ancorata ad un parametro di natura oggettiva, costituito appunto da quanto pubblicato con D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; in altre parole la norma integratrice della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p., con riflessi anche civilistici, è costituita dall'art. 2 della L. 108/96 e quest'ultima fa esclusivo riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per il periodo di riferimento a cura del Ministero. (...) il procedimento per pervenire alla fissazione del tasso soglia trimestrale con D.M. del Tesoro, non prevede l'automatica assunzione dei dati rilevati dalla Banca d'Italia, la quale ha funzione semplicemente consultiva al pari dell'U.I.C., ed inoltre stabilisce anche un correttivo, riferito al tasso ufficiale di sconto, per pervenire alla indicazione del tasso soglia. (...) In ogni caso l'integrazione dell'art. 644 c.p. – norma penale in bianco – non viene effettuata certamente, ai sensi della L. 108/1996, dalle Istruzioni della Banca d'Italia via via emanate nel tempo ma, per il tramite dell'art. 2 della citata legge, dalla rilevazione pubblicata trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale con D.M. del Ministero del Tesoro.”* (Corte d'Appello Torino, 20/12/2013).

Anche il mancato inserimento, nei decreti ministeriali emanati ai sensi della normativa primaria, di singole voci di costo tra quelli da considerare nel calcolo del TEGM, non osta alla loro inclusione ai fini della determinazione della soglia usuraria.

Con la pronuncia n. 3025 del 01/02/2022, la S.C. ha infatti rilevato che *“recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 0 cod. pen. , dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli; - che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica; che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)" ; che, data readem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.”*

Giusto quanto finora esposto va pertanto affermato che, nella nostra fattispecie, in applicazione dell'art.644 comma 4 cod. pen., il costo totale del credito, ovvero il TEG del rapporto, debba essere determinato tenendo conto del costo della polizza assicurativa, sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento stipulato tra Compass Banca e _____ il 29 Novembre 2013.

Onde procedere a tale determinazione ci si può utilmente riferire alla relazione di CTU redatta dalla dott.ssa _____ , svolta con motivazione convincente e condivisibile, che

ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi.

Dalla relazione emerge che, nel contratto di finanziamento per cui è causa: *“Il TEG applicato tenendo conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, compresi i costi assicurativi ed escluse le imposte e le tasse è superiore al tasso soglia previsto per i prestiti personali”* e inoltre che gli interessi corrispettivi versati alla banca ammontano a euro 2.565,31 -pag.31 CTU-

Va invece negata l'inclusione, tra le voci che concorrono al calcolo del TEG, degli oneri di estinzione anticipata, parimenti richiesta dal ricorrente, avendo la S.C. recentemente affermato che la commissione di estinzione anticipata (pari nella specie a euro 109,50) costituisce *“una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuatante aveva previsto, accordando il prestito (...) ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella; “ Cassaz.civ. sez.3, sentenza n.7352 del 7/03/2022.*

Passando all'esame della domanda di condanna al risarcimento del danno da reato asseritamente causato al ricorrente, avanzata ai sensi del comma 2 dell'art. 185 cod.pen. - Restituzioni e risarcimento del danno- e dell'art. 2043 cod.civ. -Risarcimento per fatto illecito- si osserva che la stessa debba essere rigettata in quanto infondata.

In disparte la considerazione che il reato di usura è *“punibile solo a titolo di dolo diretto, che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari”* (Cassaz. pen. Sez. 2 - Num. 49318 del 25/10/2016) e nella odierna fattispecie non si può ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria in capo all'intermediario che, nella oggettiva complessità della normativa di settore, ha inteso seguire le indicazioni del proprio Organo di Vigilanza, nessuna prova è stata comunque fornita in giudizio del presunto danno subito.

Giova a tal proposito rilevare che, in ogni caso *“Il danno da reato, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 cod. pen. non può essere identificato nel mero fatto nell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, non può motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cui è desumibile che il pregiudizio è ravvisato "in re ipsa".* Cassaz. pen. Sez. 3, Sentenza n. 33001 del 27/03/2015.

Giusto quanto finora esposto, affermato che per effetto della spesa di assicurazione, il costo del finanziamento ha superato la soglia di usurarietà normativamente prevista, va applicato il disposto del secondo comma dell'art.1815 cod.civ., il quale, com'è noto, recita: *“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*.

Va pertanto dichiarata la nullità delle clausole contrattuali con le quali sono stati convenuti interessi corrispettivi usurari e altri oneri e commissioni collegati e contestuali alla stipula del contratto di finanziamento e la resistente deve essere chiamata a restituire al ricorrente le somme versate a titolo di interessi e altri oneri collegati al contratto di finanziamento pari, nella specie, a euro 4.242,35, di cui: euro 2.565,35 per interessi corrispettivi (pag.31 della CTU) ed € 1.677,00 per rimborso premio assicurativo e spese collegate (pag.28 CTU).

Ciò in quanto, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Torino con l'ordinanza resa il 13/05/2021 dal G.U. dott. Astuni *“la considerazione globale, ai fini dell'usura, di tutti i costi rilevanti, comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge.”* Come riconosciuto dalla S.C., non risulterebbe del resto coerente con il principio di tutela del debitore e repressione del fenomeno usurario opinare diversamente posto che l'esclusione di talune delle voci dalla comminatoria di nullità (e dal conseguente obbligo restitutorio), comporterebbe il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - il peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con conseguente elusione della norma.

Trattandosi di ripetizione di indebito oggettivo, sulla suddetta somma spettano, ai sensi e per gli effetti dell'art.2033 cod. civ., gli interessi legali dal giorno della domanda mentre sulla stessa, in quanto debito di valuta, non va operata alcuna rivalutazione.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dal ricorrente e della controvertibilità delle questioni sottese al presente giudizio (Cassaz.civ. sez. III, sentenza 24 marzo 2011 n. 6737), sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese della CTU come liquidate con separato decreto vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% per ciascuna di esse.

Infine, come richiesto dalla resistente, si dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'art.52 del D.Lgs.196/2003, sia apposta, sull'originale della presente ordinanza, a cura della cancelleria, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione dei dati identificativi del resistente riportati sul provvedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N.1188/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa domanda istanza, eccezione e difesa:

-dichiara la nullità delle clausole del contratto di prestito personale n. del 29.11.2013, intercorso tra le parti, con cui, a qualsiasi titolo, si sono imposti interessi, spese e costi collegati alla stipula del contratto di finanziamento;

-condanna Compass Banca s.p.a. a restituire a la somma complessiva di euro 4.242,35 percepita a titolo di interessi, spese, e costi, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

- Rigetta la domanda di risarcimento del danno da reato avanzata da nei confronti di Compass Banca s.p.a.;

- compensa interamente fra le parti le spese di lite;

-pone la spesa di CTU come liquidata con separato decreto a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuna di esse;

Così deciso in data 4 Agosto 2022

Il Giudice onorario

Giancarlo Longo